



COMUNE DI ACQUAPENDENTE

PROVINCIA DI VITERBO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n. 15 del 25/05/2020

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni Imposta Municipale Propria anno 2020

L'anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di Maggio alle ore 21:00 in Acquapendente nella sala consiliare, convocato dal Sindaco con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica nelle persone dei sigg.ri:

Consiglieri	presenti	Consiglieri	presenti
GHINASSI ANGELO	si	BUZZICO LIDO	si
BRENCI GABRIELLA	si	MANZI EVA	si
CLEMENTUCCI GLAUCO	si	LUZZI FRANCESCO	no
FRANCI MICHELE	no	CAMILLI FABRIZIO	si
POPPI MARTINA	si	MANFREDI SOLANGE	si
MAZZUOLI LARA	si	BELCARI BARBARA	si
OCCHIONE ANDREA	si		

Presenti n. 11 Assenti n. 2

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale il sig. Dott. Angelo Ghinassi assume la presidenza ed apre la seduta del Consiglio con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Alessandro Caferri

PARERE REGOLARITA':

Tecnica
(art.49 T.U.267/2000)
Favorevole

Contabile
(art.49 T.U.267/2000)
Favorevole

Il Consiglio Comunale

"Il Sindaco comunica che sostanzialmente è la sommatoria dell'accorpamento con la Tasi".

Premesso che, ai sensi dell'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova IMU" – Imposta Municipale Propria -a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Considerato che, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente comunale in materia di entrate, è applicabile anche all'Imposta Municipale Propria (IMU);

Visto l'art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 446/97, il quale stabilisce che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 12.04.2019 con la quale sono state tra l'altro confermate per l'anno 2019 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.MU.), già approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 12/05/2014 e confermate per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;

Che con la stessa deliberazione sono state confermate per l'anno 2019 anche le aliquote per l'applicazione della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), già approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/05/2014 e confermate per gli anni 2015 2016, 2017 e 2018, con l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, diverse da quelle di categoria A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, esentate dall'applicazione della TASI, ai sensi della Legge n. 208/2015;

Visto l'art. 1, comma 779, della Legge n. 160/2019, il quale disciplina i termini per l'approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede che per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

Visto il Decreto Rilancio, approvato in data 13 maggio 2020, che prevede lo slittamento del termine previsto per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di Imu, al termine del 31 luglio 2020, concernente il bilancio di previsione;

Visto il Decreto Rilancio, sopra citato, che prevede l'abolizione del versamento della prima rata dell'IMU, sia la quota statale che la quota comunale, in scadenza il 16 giugno 2020, per i possessori di immobili classificati in categoria D/2, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte;

Visto l'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019, che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune, di elaborare un prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa;

Vista la Risoluzione n. 1/Df del 18 febbraio 2020, con la quale il Dipartimento delle Finanze ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote, decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso, solo in seguito all'adozione di un apposito decreto ministeriale, vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote imu previa elaborazione del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto ad avviso del Dipartimento, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti, non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto;

Considerato che, l'articolo 1, comma 738, della Legge n. 160/2019, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e assimilate e relative pertinenze, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

Visto il comma 741, della citata legge, con il quale sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Visto il comma 742, che indica il Comune quale soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Visto il comma 744, che conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la "vecchia" IMU;

Visto il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

Visto il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

Visto il comma 751, che indica l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento. I predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

Visto il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Visto il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei commi da 750 a 753, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Ritenuto opportuno, in ragione di quanto premesso, di articolare le aliquote della "nuova" IMU, con decorrenza 01/01/2020, così come segue:

TIPOLOGIA IMMOBILIARE	ALIQUTA I.M.U.	DETRAZIONE
1) Aliquota ordinaria	10,4 per mille	
2) Abitazione principale "di lusso", di cat. A/1, A/8 e A/9	5,0 per mille	€ 200,00
3) Negozi, botteghe e laboratori artigiani, di cat. C/1, C/3	8,6 per mille	
4) Opifici, alberghi, pensioni, capannoni industriali, capannoni commerciali, di cat. D/1, D/2, D/7 e D/8	8,6 per mille Con riserva allo Stato del 7,6 per mille	
5) Altri fabbricati di Cat. D	10,4 per mille Con riserva allo Stato del 7,6 per mille	
6) Fabbricati rurali strumentali, di cat. D/10 o altre categorie, con annotazione catastale di ruralità	1,0 per mille	
7) Immobili cd "Beni merce"	1,0 per mille	
8) Aree edificabili	10,4 per mille	
9) Terreni agricoli	Esenti	

10) Alloggi e pertinenze assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.)	10,4 per mille	€ 200,00
11) Immobili locati	10,4 per mille	

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;
 Con voti favorevoli 8 e 3 astenuti (Camilli, Manfredi, Belcari) espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote della "nuova" IMU- Imposta Municipale Propria decorrenti dal 01/01/2020:

TIPOLOGIA IMMOBILIARE	ALIQUOTA I.M.U.	DETRAZIONE
1) Aliquota ordinaria	10,4 per mille	
2) Abitazione principale "di lusso", di cat. A/1, A/8 e A/9	5,0 per mille	€ 200,00
3) Negozi, botteghe e laboratori artigiani, di cat. C/1, C/3	8,6 per mille	
4) Opifici, alberghi, pensioni, capannoni industriali, capannoni commerciali, di cat. D/1, D/2, D/7 e D/8	8,6 per mille Con riserva allo Stato del 7,6 per mille	
5) Altri fabbricati di Cat. D	10,4 per mille Con riserva allo Stato del 7,6 per mille	
6) Fabbricati rurali strumentali, di cat. D/10 o altre categorie, con annotazione catastale di ruralità	1,0 per mille	
7) Immobili cd "Beni merce"	1,0 per mille	
8) Aree edificabili	10,4 per mille	
9) Terreni agricoli	Esenti	
10) Alloggi e pertinenze assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.)	10,4 per mille	€ 200,00
11) Immobili locati	10,4 per mille	

- di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020 e di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

